

Chi ha “urgenza” di introdurre nel codice penale il delitto di femicidio/femminicidio?

AG AboutGender
2025, 14(27), 430-440
CC BY

Maria (Milli) Virgilio

University of Bologna, Italy

Il contesto dei lavori legislativi

Exploit, dono, scoop, polpetta avvelenata, idea rivoluzionaria. Questi alcuni degli appellativi utilizzati per valutare l’iniziativa del Governo Meloni che il 7 marzo 2025, in occasione con la giornata internazionale dei diritti delle donne, ha preannunciato con comunicato stampa (e solo poi il 31 marzo ha diffuso il testo) un disegno di legge governativo n. 1433 il cui fulcro è la creazione di una nuova fattispecie di delitto esplicitamente denominata “femminicidio”. Ne è stata elaborata una definizione («chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità»); quanto al profilo sanzionatorio, la previsione della pena è quella dell’ergastolo (fisso/automatico, diversamente dall’omicidio in cui l’ergastolo si applica solo in presenza di aggravanti) per chiunque (soggetto neutro) uccide “una donna”.

L’iniziativa si caratterizza per l’innovazione linguistico/normativa costituita dall’introduzione per la prima volta nella legge penale del lemma “femminicidio”.

Il dono è a costo zero, per l’adozione ancora una volta della clausola di invarianza finanziaria, che ormai da anni (a decorrere dalla legge del 2009 che ha creato il delitto di atti persecutori, cd. stalking) contraddistingue tutti i numerosi interventi repressivi in materia penale dichiaratamente volti a contrastare le violenze contro le donne basate sul genere e, più ampiamente, la violenza di genere (per usare la terminologia, rispettivamente, dell’art. 3 della Convenzione di Istanbul e della Direttiva 2012/29/UE, Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato).

Corresponding Author: Maria (Milli) Virgilio, avv.virgilio@studiovirgilio.com.

DOI: 10.15167/2279-5057/AG2025.14.27.2607

Il disegno di legge governativo è stato prontamente assegnato alla Commissione Giustizia del Senato in sede redigente; già sono in corso le audizioni degli esperti (indicati dai componenti la Commissione), mentre contestualmente, ma separatamente, procedono i lavori di altre modifiche legislative in materia di violenza sessuale e molestie. Si sono invece autoritativamente conclusi con una antidemocratica approvazione definitiva al Senato - ponendo la cd. questione di fiducia - i lavori parlamentari relativi al c.d. “disegno di legge sicurezza” di iniziativa governativa. Originariamente era stato presentato al Parlamento in data 22 gennaio 2024, come AC 1660, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. Aveva percorso il suo iter fino alla approvazione in prima lettura alla Camera dei deputati in data 18 settembre 2024. Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia avevano proceduto all'esame in sede referente del provvedimento (AS 1236-A). Ma poi, inopinatamente, in data 26 marzo 2025, il Governo procedeva alla predisposizione di un testo di quasi identico contenuto, ma in forma di decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. Il decreto legge è stato trasmesso al Parlamento per la conversione in legge e nella seduta 4 giugno, con 109 voti favorevoli, 69 contrari e un'astensione, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione definitiva del disegno di legge (A.S. 1509). La legge di conversione 9 giugno 2025 n. 80 è stata pubblicata in pari data in Gazzetta Ufficiale n. 131, ma fin d'ora non possiamo non domandarci se tale metodo di produzione legislativa verrà replicato: ormai basterà solo aggiungere “urgenti” al titolo delle disposizioni...

L'exploit

L'iniziativa legislativa di tipizzare (o tipificare) il femminicidio in materia penale, e cioè di creare una nuova figura di delitto con quel nome, non risulta avere precedenti in Italia.

Le sollecitazioni o pressioni in tal senso non risultano. Insomma, per restare sul piano interno, il disegno di legge governativo non pare avere storia pregressa all'esito della consultazione delle banche dati del Parlamento. Per verificarlo, abbiamo inserito la parola “femminicidio” nella ricerca avanzata sui testi di legge (intero documento, comprensivo di titolo, relazione e articolato) delle legislature disponibili in Banca Dati, cioè dalla XIII con inizio al 9 maggio 1996 alla XIX in corso.

La prima volta compare nella XVI legislatura. È la senatrice Serafini del PD la prima firmataria del progetto S. 3390 depositato il 4 luglio 2012 che - nel proporre la ratifica ed esecuzione della

Convenzione di Istanbul - inseriva nel titolo la parola femminicidio. All'art 3 si legge: "la presente legge promuove, in particolare, i diritti e la dignità delle donne, prescrive misure volte a contrastare ogni forma di femminicidio, inteso quale negazione della soggettività femminile". Con questo significato il lemma compare 21 volte nella relazione e 4 volte nell'articolo. Ma, nel testo, nessuna norma penale si riferiva al delitto né prevedeva il femminicidio.

Lo stesso testo verrà ripresentato nella successiva legislatura XVII, n. S. 397 in data 8 aprile 2013 a prima firma Puglisi; verrà poi ritirato il 29 maggio in occasione della sua ripresentazione come n. S. 724, con un diverso titolo: "Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio", ma identico nel resto. Nella relazione si fa espresso riferimento alle raccomandazioni del Comitato CEDAW, al rapporto Ombra della società civile e al rapporto tematico sul femminicidio presentato all'Onu dalla Rapporteur Rashida Manjoo. Anche questa proposta di legge non si prevedeva il femminicidio, in alcun modo, né come ipotesi di reato, né come aggravante o altro di natura penale.

Nell'occasione della ratifica della Convenzione di Istanbul sarà la Sen. Mussolini in data 4 giugno 2013 a presentare il progetto di legge S. 764 in cui - per la prima volta - compare un nuovo "reato di femminicidio", collocato come art. 613 bis del codice penale. Ma - tecnicamente - il progetto struttura non un reato, bensì una aggravante c.d. ad effetto speciale (aumento della pena da un terzo fino alla metà), che peraltro si applica non solo dell'omicidio, ma ad una ampia serie di reati quando "commessi a danno di donne".

Successivamente, in data 8 giugno 2016, troviamo il disegno S 2434 del Sen. Scilipoti Isgrò che intitola: "Disposizioni per contrastare la discriminazione di genere e per la prevenzione e il contrasto al femminicidio". Ma nell'articolo, prevalentemente orientato alla prevenzione, la parola femminicidio non ricorre affatto.

Nulla risulta nella XVIII legislatura.

Nella XIX legislatura, iniziata il 13 ottobre 2022, non risulta alcun riferimento al femicidio/femminicidio, fino al comunicato stampa del Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 2025. Il testo, presentato dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per la famiglia la natalità e le pari opportunità e dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa verrà diffuso solo il 31 marzo 2025 con il n. S. 1433, intitolato "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime". Consta infatti, oltre alla prima parte di diritto penale sostanziale, anche di una seconda di natura processuale (amplia la protezione delle vittime aggiungendo obblighi informativi e partecipativi) e di una terza di contenuto organizzativo (ordinamento penitenziario e ufficio del pubblico ministero).

In pari data alla diffusione del ddl. S. 1433, e dunque il 31 marzo 2025, viene depositato alla Camera dalla On. Laura Ravetto un progetto intitolato " Modifiche all'articolo 577 del codice

penale in materia di circostanza aggravante nel caso di omicidio commesso contro la persona unita da una relazione affettiva, anche cessata, e di femminicidio”. Ha assunto il n. C. 2335 e modifica le circostanze aggravanti già oggi previste per l’omicidio tramite l’ampiamiento del catalogo delle relazioni in cui si applica la pena dell’ergastolo.

Possiamo dunque concludere che il potere legislativo prima del marzo 2025 non si fosse mai prospettato la necessità di nominare il femminicidio.

Né sono ravvisabili indicazioni in tal senso nella legislazione sovranazionale. La Convenzione di Istanbul neppure contempla la parola e tantomeno sul piano sostanziale degli obblighi punitivi previsti - quelli, per capirci, della “lettera P” di perseguir/punire, che vengono dopo le altre due P di Prevenire e Proteggere - nulla è riconducibile al femminicidio.

Lo stesso vale per la recente Direttiva (UE) 2024/1385 del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che contiene la parola femminicidio una sola volta, al Considerando n. 9, ma solo per farlo rientrare, “qualora previsto negli ordinamenti nazionali”, nella definizione di “violenza contro le donne”.

Neppure si riferisce al femminicidio la CEDAW - Convenzione ONU sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, né nel testo originario del 1979, e neppure nella successiva Raccomandazione n. 35 del 2017 sulla violenza di genere contro le donne.

Dobbiamo arrivare a tempi ben più recenti per trovare una considerazione a livello europeo, sia pur di portata meramente definitoria. Ci riferiamo alla Risoluzione 2021/C 232/08 del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull’adesione dell’UE alla Convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere. Contiene l’unica definizione a livello europeo del femminicidio: “E. Considerando che il meccanismo di monitoraggio della Convenzione di Belém do Pará (MESECVI) ha definito il termine «femminicidio» come la morte violenta di una donna per motivi di genere, che avvenga nell’ambito della famiglia, di un’unione domestica o di qualsiasi altra relazione interpersonale, nella comunità, ad opera di qualsiasi individuo, o quando è perpetrata o tollerata dallo Stato o da suoi agenti, per azione o omissione”.

Intanto è riferita a un autore di genere neutro (qualsiasi individuo). È significativo e singolare che l’organismo europeo debba rinviare a una convenzione interamericana; questa infatti è, comprensiva anche dei paesi del Sudamerica che si caratterizzano per essere quelli in cui il femicidio/femminicidio è stato da tempo inserito nella legislazione punitiva e di prevenzione.

Quella definizione verrà poi adottata dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, a guida Valeria Valente, ma con l’aggiunta di un requisito restrittivo, quello che l’autore sia un uomo.

È sempre in questo contesto globale che si colloca il primo espresso suggerimento di fonte sovranazionale indirizzato specificamente allo Stato italiano a normare e definire il femminicidio come un reato specifico. Proviene dal CEDAW Committee, Comitato per l’eliminazione della

discriminazione contro le donne che, proprio esaminando l'ottavo rapporto periodico redatto dall'Italia (CEDAW/C/ITA/8), nelle riunioni tenutesi il 1° febbraio 2024, formulava - tra l'altro - allo Stato italiano la seguente raccomandazione:

“(c) Modificare il Codice penale per criminalizzare specificamente il femminicidio, compresa la violenza contro le persone LGBTI, e definire tutte le forme di violenza di genere contro le donne, che comprendono la violenza fisica, psicologica, sessuale, economica e domestica, come reati penali, in linea con la Raccomandazione generale n. 35 sulla violenza di genere contro le donne, aggiornando la Raccomandazione generale n. 19;

(h) Garantire la raccolta sistematica di dati sull'incidenza di tutte le forme di violenza di genere contro le donne e le ragazze, compresa la violenza domestica, la sterilizzazione forzata, la cyberviolenza e il femminicidio, disaggregati per età, regione, disabilità e relazione tra la vittima e l'autore del reato, coprendo tutte le regioni dello Stato parte”.

Non deve meravigliare che nell'ottica antidiscriminatoria ampia propria della CEDAW, riferita a tutte le soggettività individuali, a prescindere dal genere, l'invito a normare il femminicidio fosse allargato oltre le donne fino a ricomprendere le persone LGBTI. Tale raccomandazione non è stata accolta nel ddl. governativo, che è invece, come abbiamo letto, riferito solo al soggetto passivo donna, mentre autore può essere chiunque.

Ritornando al nostro ordinamento interno, Il panorama non sarebbe completo se non si citasse la fonte che parrebbe essere il motore della iniziativa governativa, e cioè il cd. Libro Bianco Roccella, “Libro bianco per la formazione sulla violenza contro le donne”. Il volume, curato dal Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità, è stato presentato in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre 2024. Infatti il Comitato, al momento di valutare il tema del femminicidio per delinearne le prospettive nel contesto normativo italiano, prospetta come “auspicabile” che “diventi un delitto a sé”. Tuttavia l'auspicio non si traduce nell'indicazione della opzione preferibile tra le possibili scelte tecniche.

Dalle esperienze dei paesi sudamericani al contesto italiano

Che le possibili scelte tecniche siano ad ampio ventaglio -e dunque occorra una disamina attenta, e non condizionata da urgenze populistiche, dei problemi tecnici di politica criminale sottesi - lo dimostra la comparazione con i paesi del Sud America.

Intanto la legislazione penale elaborata dal Governo va misurata con la varietà delle possibili scelte lessicali. In Italia ha prevalso il termine femminicidio e il Governo ha seguito tale onda; ma c'è chi preferisce femicidio o femmicidio o congiuntamente femicidio/femminicidio oppure ginocidio. In effetti l'origine del termine è l'inglese femicide, di natura sociologica, introdotto negli anni '70 da Diana H. Russell, che voleva significare qualcosa di più ampio delle violenze contro le donne inquadrabili nel solo delitto di omicidio. Ma l'elaborazione giuridica si è assai dinamicamente sviluppata altrove, nel mondo sudamericano, e dunque in lingua spagnola (feminicidio), sulla base della impostazione antropologica della messicana Marcela Lagarde, mirata ad attirare l'attenzione politica e sociale sulla drammatica situazione vissuta dalle donne in Messico e volta a far emergere e smascherare le responsabilità statali e istituzionali.

Sono assai numerosi i paesi sudamericani - a cominciare dal COSTA RICA nel 2007 fino ai vari stati federali del MEXICO - che hanno utilizzato lo strumento penale contro gli omicidi di donne, ma con una eterogeneità sorprendente nelle soluzioni tecniche praticate: basta consultare a livello ONU le accurate rassegne online (su UNODC di Patsili Toledo Vasquez e su UNWOMEN di Alicia Deus e Diana Gonzalez). Infatti è assai arduo orientarsi nella consultazione delle intricate tabelle di raffronto. Orbene la comparazione giuridica con la varietà delle opzioni nei sistemi penali sudamericani rende evidente la difficoltà di intervenire legislativamente in materia e dimostra che il disegno governativo è intervenuto e ha scelto d'imperio tra tutte le numerose possibili opzioni tecniche di struttura: bene giuridico tutelato (qui: "in quanto donna"); definizione e elementi costitutivi; fattispecie autonoma invece che aggravante dell'omicidio; qualità, estensione e numero delle aggravanti; entità della pena (qui ergastolo fisso); autore neutro o sessuato; soggetto passivo solo donna o soggettività LGBTQIA+, con ampliamento al tema della violenza di genere (è ancora fresca la accesissima discussione sul disegno di legge Alessandro Zan); organicità dell'intervento legislativo in forza di contestuale normazione penale di tutte le altre forme di violenza contro le donne; e, soprattutto, adozione contestuale di norme di prevenzione, con stanziamento di risorse congrue e non episodiche, ma a regime; oltre che scelta di linguaggio giuridico con adozione del nomen iuris.

Quel che è certo è che alcuni di quei paesi sudamericani, per esempio il Cile nel 2020, hanno poi criticamente rivisto le prime entusiastiche riforme cavalcate all'unanimità, perché hanno dovuto costatare che la difficoltà di applicazione effettiva delle nuove norme finiva per comportare - statisticamente - una diminuzione dei femminicidi risultanti dal conteggio. Piuttosto la comparazione con il Sudamerica ci suggerisce un profilo di significativa differenza con l'Italia. Là, soprattutto nei paesi con numeri più impressionanti di assassini di donne (l'organismo ONU ECLAC - Commissione Economica per l'America latina e i Caraibi conteggia nell'anno 2023 una media di ben 11 donne al giorno assassinate per motivi basati sul genere), l'attenzione riformatrice era rivolta primariamente a creare consapevolezza socio/culturale della tragica

realtà machista e patriarcale, legittimata dalle istituzioni e di fatto impunita. È a questo fine che i movimenti femministi attuarono tutte le possibili pratiche politiche, ivi comprese quelle di nominazione giuridica. Oggi la tensione in quella parte del globo è mutata ed è volta piuttosto alla creazione di Osservatori istituzionali che consentano la raccolta di dati, presupposto per progettare le politiche corrette e rivedere quelle passate. Anzi in Argentina il Presidente Milei ha annunciato la abrogazione del femminicidio. Peraltro i bilanci definitivi delle singole e differenziate scelte ordinamentali sudamericane, ormai più che decennali, non sono stati ancora redatti e purtroppo, anche a causa della accentuata diversità delle opzioni tecnico/criminali praticate dai vari sistemi, sono difficilmente comparabili tra loro.

Di fatto l'esperienza sudamericana non ci soccorre perché la realtà italiana non è equivalente sia sotto il profilo quantitativo - comunque tragico a prescindere dai numeri-, sia sotto il profilo della complicità istituzionale. Dunque, potremmo evitare politiche e strategie giuridiche affrettate e, nella sostanza, non di prevenzione, ma di mera primazia penalistica.

Né convince il paragone con la mafia e con la relativa modifica normativa di nome e di struttura, con cui all'associazione a delinquere dell'art. 416 C.P. si affiancò l'associazione di tipo mafioso dell'art. 416 bis con L. n. 646/1982, la cd. Rognoni - La Torre. Il prospettato accostamento tra mafia e femminicidio è inopportuno e ingiusto: la criminalità mafiosa godeva in precedenza di una sostanziale impunità per la carenza normativa, mentre questo non è il caso del femminicidio, che, pur senza essere legislativamente nominato, è da anni punito pesantemente e anche con l'ergastolo. Lo dimostra l'ergastolo a Turetta per l'assassinio di Giulia Cecchettin, ma anche molti altri casi, e lo attestano le indagini statistiche note.

L' "Inchiesta con analisi statistica sul femminicidio in Italia" a cura di Fabio Bartolomeo del Ministero della Giustizia ha conteggiato al 19,8% gli ergastoli comminati nelle circa 400 sentenze raccolte dal 2010 al 2016. Sul medesimo compendio di sentenze ha indagato Alessandra Dino, distinguendo i tipi di femminicidio.

La Relazione 2021 della Commissione femminicidio della XVIII legislatura (pag. 34 del Doc. XXII-bis n.7) conteggia al 13,3% su 98 sentenze definitive e al 20% su 20 sentenze non definitive, tutte del biennio 2017-18 (dunque quando era ancora possibile avvalersi della diminuzione di pena per la scelta del rito abbreviato negli omicidi aggravati).

L'Osservatorio di ricerca sul femminicidio, di UNIBO ha confrontato i due trienni 2015-17 e 2018-20 constatando un rilevante aumento degli ergastoli.

Del resto, è questione discussa se il diritto registri e segua i mutamenti nelle coscienze oppure li stimoli e li anticipi: quando il diritto è quello penale, certamente si riducono le capacità di cambiamento sociale tramite lo strumento punitivo della minaccia e dell'inflizione della pena.

Quanto al profilo del linguaggio socioculturale, possiamo oggi prender atto che in Italia la parola "femminicidio" si è ormai imposta e affermata nell'attenzione pubblica e mediatica, nella

politica e nella accademia. Ad oggi le resistenze iniziali alla sua concettualizzazione sono state vinte, come dimostra anche il fatto che nel 2023 TRECCANI, il prestigioso istituto italiano che si occupa di lingua e cultura, ha riconosciuto il femminicidio “parola dell’anno” e che già del 2013 l’Accademia della Crusca aveva dedicato alla parola una consulenza linguistica. Dunque, il femminicidio “esiste” già nella rappresentazione sociale, tanto che compare nel lessico dei giuristi, ma come termine sociologico, e anche figura nei testi delle sentenze attente alla cd. prospettiva di genere (o di quelle che nominano il femminicidio, ma per escluderlo).

La tragedia del delitto Turetta in danno di Giulia Cecchettin ha rafforzato tale diffusa consapevolezza sociale e, sotto questo profilo valoriale, occorre domandarsi quali siano le conseguenze di un mero riconoscimento nominalistico a livello giuridico penale, e se di per sé possa assumere una valenza culturale e simbolica.

Certo le parole contano, eccome! Sia nel linguaggio comune che nel linguaggio giuridico. Ma le relative trasposizioni dal piano socioculturale a quello legislativo penale vanno verificate attentamente nei loro effetti. L’azione del nominare è importante, ma non può essere avulsa dai contenuti dei delitti e dagli effetti sanzionatori. Comunque, lo sforzo nominalistico non può essere disgiunto dalla sostanza della tutela penalistica, affidata alla costruzione della struttura del reato e all’individuazione della pena, nel rispetto di tutti i principi costituzionali in materia penale. L’ergastolo fisso (al di là di tutte le obiezioni a tale pena) è incostituzionale come ogni pena fissa. Gli elementi di reato prospettati dal ddl. governativo suscitano forti perplessità di natura politico/criminologico/giuridica: l’autore del reato è neutro, mettendo in ombra il carattere patriarcale del femminicidio come forma di violenza maschile, è riferito solo alla donna, in una logica rigidamente binaria, con rinvio - senza peraltro fornire alcuna specificazione definitoria - ai concetti di “discriminazione”, “odio”, “in quanto donna”, “espressione della sua personalità”. Nessuna chiarezza e precisione, come le norme penali invece esigerebbero, con conseguente ineffettività del delitto.

Forse può sembrare provocatorio, ma se - anche in Italia - il femminicidio verrà strutturato in modo da essere difficilmente ravvisabile, i giudici e gli interpreti troveranno più agevole utilizzare l’omicidio aggravato attuale (che comunque può comportare la condanna all’ergastolo) e dunque verrà vanificata anche la finalità statistica della raccolta dati da tutti auspicata. I femminicidi diminuiranno, ma solo nelle statistiche ufficiali! A questo risultato contribuirà anche il carattere di selettività della norma, esposta a non superare le strategie difensive più raffinate di chi possa economicamente permetterselo. Su queste caratteristiche di ineffettività e selettività si articola l’accusa di creazione di un diritto penale “simbolico”.

Da tempo il legislatore procede in modo disorganico e del tutto frammentario: prima stalking, poi mutilazioni genitali, e poi matrimonio forzato, e poi ancora diffusione di immagini sessualmente esplicite e oltre.

Separatamente, stanno procedendo i lavori di altre modifiche legislative in materia. In particolare ci riferiamo alle modifiche della legge penale contro la violenza sessuale alla Commissione Giustizia Camera e quelle in tema di molestie sessuali al Senato nelle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale per l'esame dei disegni di legge nn. 89-257-671-813.

Ora il ddl. femminicidio, che incide anche su altri reati, quando prevede anche una nuova aggravante per maltrattamenti, lesioni, interruzione di gravidanza non consensuale, violenza sessuale, atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Ci sono sovrapposizioni di lavoro evidenti.

Invano la Presidente di Cassazione ha chiesto il “fermo biologico” di simile metodo di novellazione a singulto, almeno per stabilizzare il panorama normativo.

Vedremo come si svilupperà ulteriormente il dibattito, dentro e fuori il Parlamento. Intanto riteniamo assai significativo il documento, intitolato “Il reato di femminicidio presentato dal Governo: le ragioni della nostra contrarietà”, sottoscritto da oltre 80 donne, tutte studiose penaliste delle università italiane, in un inedito incontro intergenerazionale. Purtroppo l'attuale sistema delle audizioni parlamentari non è certo il veicolo più valido di una discussione aperta e di confronto democratico, giacché non può dar voce a tutti gli operatori coinvolti sul campo e perché opera su linee parallele che non si confrontano, se non nella sintesi del legislatore.

Per parte nostra da tempo segnaliamo la necessità di una rivisitazione “organica”, e non frammentaria, di tutta la materia della violenza contro le donne basata sul genere, per usare la dizione della Convenzione Istanbul 2011. In questa può ben essere collocata anche la discussione sul femminicidio.

Nelle audizioni e nel dibattito seguito alla presentazione del ddl. governativo impostato sull'ipotesi di una nuova fattispecie autonoma con soggetto passivo donna è stata prospettata l'ipotesi alternativa della creazione di un'aggravante, che tuttavia sia riferita non all'omicidio, ma ad una nuova fattispecie di violenza di genere, che recuperi dunque anche soggetti passivi LGBTQIA+. Sono cauti e iniziali tentativi di indicare e praticare strade nuove per un diritto penale moderno.

Vero è che occorrerebbe procedere con una modalità di ampio respiro politico-culturale, che consenta di addivenire a una riforma seriamente elaborata e discussa trasparentemente in tutte le sedi coinvolte e autorevoli. Intendiamo non solo Parlamento e Governo e Accademia, ma operatrici e operatori, TUTTE E TUTTI, pubblici e privati, singoli e associati, che agiscono sul campo, mettendo insieme tutti i vari Osservatori e Tavoli, ormai presenti in tanti territori.

Comunque anche una tale rivisitazione non può prescindere da politiche di prevenzione e dall'investimento di risorse.

Bibliografia

- Amendola, G. (2025-04-14). *L'inesperto e il sadico. Su certe buone indignazioni e sulla presunta tecnicità nelle motivazioni della sentenza Turetta*. Euronomade.
- Boiano, I. (2025-04-04). *Nominare la violenza maschile contro le donne: diritto penale e giustizia tra conflitto simbolico e responsabilità politica*. Giustiziainsieme.it.
- Caiazza, G. D. (2025-03-15). *La Costituzione oltraggiata*. PQM-Il Riformista.
- Corn, E. (2017). *Il femminicidio come fattispecie penale*. Napoli: Ed. scientifica.
- Di Nicola Travaglini, P. (2025-03-21). *Il ddl sul femminicidio ha un valore epocale*. Micromega/net.
- Di Nicola Travaglini, P. (2025-05-02). *Il femminicidio esiste ed è un delitto di potere*. Sistema penale.
- Di Vito, R. (2025-03-14). *No al femminicidio e no all'ergastolo*. Volerelaluna.
- Donini, M. (2025-03-18). *Perché non introdurre un reato di femminicidio che c'è già*. Sistema Penale.
- Fiandaca, G. (2025-03-13). *Cari prof. di Diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio*. Il Foglio / Sistema penale.
- Filice, F., & Rotolo, A. (2025-05-12). *Profili critici e possibili proposte correttive al Disegno di legge n. 1433 del 2025, per l'introduzione del delitto di femminicidio*. Questione Giustizia.
- Fiorani, F. (2025-03-10). *Femminicidio, un delitto contro la libertà femminile* (intervista a Paola Di Nicola Travaglini). Collettiva.it.
- Lorenzetti, A. (2025-04-04). *Avanti adagio. Quasi indietro. Il "nuovo" reato di femminicidio e i futuri scenari*. Queste istituzioni.
- Macri, F. (2018). *Femicidio e tutela penale di genere*. Torino: Giappichelli.
- Manes, V. (2025-03-11). *Perché il reato di femminicidio non sta in piedi* (intervista di Ermes Antonucci). Il Foglio.
- Massaro, A. (2025-01-03). *Il malinteso della donna come vittima vulnerabile: il diritto penale di fronte ai gender-based crimes*. GenIUS. *Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere*, 1-31.
- Matteucci, A. (2025-03-15). *La mimosa avvelenata, il ddl femminicidio e la disposizione infelice: quando l'obiettivo è solo nominarlo nel codice penale*. PQM-Il Riformista.
- Maugeri, A.M. (2016). *Le "aggravanti" nei confronti degli uomini autori di "violenza di genere" nella disciplina spagnola: possibile strategia politico criminale o strumento di una politica della "sicurezza" discriminatoria?*. *Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale*. <https://www.juragentium.org/forum/violenzadonne/it/maugeri.html>
- Mazza, O. (2025-03-15). *Vendetta privata di genere*. PQM-Il Riformista.
- Menditto, F. (2025-04-02). *Riflessioni sul delitto di femminicidio*. Sistema penale.
- Merli, A. (2016). *Violenza di genere e femminicidio*. Napoli: Esi.
- Merzagora, I. (2025-05-05). *Femminicidio come fattispecie autonoma di reato: ma siamo sicuri?*. SIMLABweb.it.
- Pellisero, M. (2025-03-12). *Nuovo reato di femminicidio, le criticità del disegno di legge*. OTTOUNITO.it.
- Pugiotto, A. (2025-03-14). *La mimosa all'occhiello del populismo penale*. L'Unità.
- Pulitanò, D. (2025-03-21). *Femminicidio ed ergastolo*. Giurisprudenza penale web.

- Spinelli, B. (2008). *Femminicidio: dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*. Milano: FrancoAngeli.
- Valente, V. (2025-03-19). *Con il reato di femminicidio si fotografa l'idea di dominio sulla donna ma l'educazione resta prioritaria*. Il Riformista.
- Verdolini, V. (2025-04-10). *Le motivazioni della sentenza Turetta e il femminismo punitivo*. LUCYsullacultura.
- Virgilio, M. (2025-03-21). *Reato di femminicidio, partiamo dalle parole*. Centro riforma dello stato.
- Virgilio, M. (2025-03-10). *Nominare il femminicidio. Non in nostro nome*. *Studi sulla questione criminale. Nuova serie dei delitti e delle pene* - blog. <https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2025/03/10/nominare-il-femminicidio-non-in-nostro-nome/>
- Viviani, S. (2025-03-15). *Il reato di femminicidio: una deriva simbolica e incostituzionale*. PQM-Il Riformista.
- Zilletti, L. (2025-03-15). *Il diritto penale estremo* (intervista a Fausto Giunta). PQM-Il Riformista.